



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "UNIONE SPORTIVA QUARTO ASD"

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. In data 31 luglio 1926 è stata costituita in Genova - Quarto dei Mille una società sportiva denominata "Unione Sportiva Priaruggia". Dal 12 gennaio 1947 la Società, a seguito di referendum, ha assunto la denominazione di "Unione Sportiva Quarto" e dal 4 aprile 2005 quella di "Unione Sportiva Quarto Associazione Sportiva Dilettantistica" in brevis "US Quarto A.S.D."

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione, ai fini sportivi e ai sensi del Dlgs 36/21 ha la sede legale in Genova, Via V Maggio n. 30.
2. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso comune. Tale variazione non costituirà modifica del presente Statuto
3. In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria.
4. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 3 - Oggetto e scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. L'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
3. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte dalla legge.
4. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative.
5. L'Associazione è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi di legge (articolo 10 D.Lgs. 36/2021 e/o successive modifiche).
6. L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
7. Nello specifico, l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla discipline dello sport della vela (in tutte le sue forme, compresa l'attività velica, il windsurfing, il kitesurfing, ecc.), della pesca sportiva e delle attività subacquee e di superficie (in tutte le sue forme); della canoa e del kayak (in tutte le sue forme e manifestazioni), e più in generale ogni altra disciplina sportiva considerata ammissibile dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e dal CIP e del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.



8. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.
9. Altresì per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà partecipare, organizzare e gestire manifestazioni, gare, tornei, campionati, ed ogni altra attività legata allo sport dilettantistico, sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale.
10. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, l'Associazione può svolgere ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI a quelle istituzionali, purché strettamente connesse al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto beni immobili ed impianti sportivi e/o svolgere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, con possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo a qualsiasi titolo parziale o temporaneo;
 - b) gestire servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, ristoranti, punti ristoro e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
 - c) esercitare, all'interno degli impianti e delle strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi;
 - d) esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica svolta in via principale, ivi comprese le prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
 - e) gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria;
 - f) esercitare attività ludica, ricreativa e culturale in favore dei propri associati e dei tesserati, anche di altre organizzazioni sportive di riferimento, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche;
 - g) svolgere azioni pubblicitarie, espletare di studi e ricerche di mercato, predisporre cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
 - h) organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali e turistiche, legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;
 - i) organizzare, con prevalente destinazione a bambini e ragazzi, eventi sportivi e centri estivi incentrati sullo svolgimento di attività sportiva, stage di approfondimento o perfezionamento delle discipline sportive praticate, sempre nei limiti previsti dalla normativa e dal presente statuto.
 - j) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, cedere diritti ed indennità legate alla formazione degli atleti, nonché prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura, anche reali, ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali o per interessi sociali, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi



passive, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti con Istituti di credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari, utili alle finalità perseguite dall'Associazione.

11. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle Assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in Consiglio Federale.
12. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
13. L'Associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

Art. 4 - Riconoscimento a fini sportivi

1. Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'Associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) e Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti, nonché del CIO e CPI.
2. L'Associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.
3. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del CONI, del CIP, nonché delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
4. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti sportivi nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società e/o associazioni affiliate.
5. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI, del CIP e/o delle FSN, DSA, EPS a cui è affiliata.
6. Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.
7. L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 D.Lgs. 39/21.

Art. 5 - Colori e Guidone dell'Associazione

1. I colori dell'Associazione sono: azzurro, bianco e rosso. Il guidone dell'Associazione è azzurro e porta, dal lato dell'inferitura, lo stemma dell'antico Comune di Quarto come descritto nelle lettere patenti del 4/1/1911 (R.D. 24/10/1910) riguardanti il predetto Comune, e cioè: stemma d'argento alla croce di rosso, carica in cuore da uno scudetto, inquartato in decusse, al primo in azzurro, al secondo e terzo d'argento e al quarto di rosso.



Art. 6 - Durata dell'Associazione

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati secondo le maggioranze indicate all'articolo 16 del presente Statuto.

Art. 7 - Domanda di ammissione

1. L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di associati.
2. Possono essere associati tutte le persone fisiche maggiori di età, senza discriminazioni, e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Ai fini sportivi, per "*irreprensibile condotta*" deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive
4. La domanda di ammissione dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi, in forma scritta adottando l'apposito modulo sociale contenente i recapiti per le varie comunicazioni, nonché, ove in possesso, un indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni istituzionali e/o un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni formali e/o le convocazioni assembleari, oltre che la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5. La domanda di ammissione rimane affissa per un periodo di 15 giorni nella sede dell'Associazione per l'opportuna conoscenza degli Associati, i quali sono tenuti a comunicare al Consiglio Direttivo eventuali ragioni ostative all'ammissione.
6. Il Consiglio Direttivo vota a maggioranza l'ammissione del candidato senza obbligo di motivazione in caso di rifiuto.
7. La qualifica di associato si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.
8. La deliberazione di ammissione del nuovo associato è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
9. La qualifica di associato è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, è personale e non è in nessun caso trasmissibile a terzi per nessun motivo e titolo.
10. Agli associati è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.
11. La qualifica di "*associato*" è ben distinta da quella di "*tesserato*" che consegue all'atto amministrativo del tesseramento mediante cui il soggetto (es. atleta, dirigente, tecnico) per il tramite dell'associazione aderisce alla Ente Sportivo di riferimento (FSN/DSA/EPS) per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione nonché ad utilizzare al di fuori delle attività coristiche – salvo espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo – servizi ed attrezzature riservati agli associati. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con gli associati dell'Associazione,



- dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
12. L'assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione ad associato, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche un contributo d'ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa assemblea.
 13. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l'associato accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Art. 8 - Categorie di Associati

1. L'Associazione è costituita da Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Vitalizi, Soci Benemeriti, e più in particolare:
 - a) sono Soci Ordinari: coloro che versano la quota associativa annuale e che partecipano a tutte le attività dell'Associazione;
 - b) sono Soci Sostenitori: coloro che versano la quota associativa annuale, che partecipano a tutte le attività dell'Associazione e forniscono liberamente un ulteriore contributo finanziario;
 - c) sono Soci Vitalizi: coloro che abbiano versato - una tantum - un contributo pari almeno a venti volte la quota Associativa annua degli Associati Ordinari e che partecipano a tutte le attività dell'Associazione.
 - d) sono Soci Benemeriti: coloro che si sono distinti per benemerenze sportive o per particolari servizi o significativi atti di liberalità a favore dell'Associazione e che partecipano a tutte le attività dell'Associazione; sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale.

Art. 9 - Quota associativa

1. L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo l'entità della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative.
2. L'assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare anche un contributo di ingresso che l'associato dovrà versare al momento dell'ammissione e/o ulteriori contributi per l'utilizzo dei servizi nonché contributi straordinari in caso di necessità finanziarie del sodalizio legate al raggiungimento del fine istituzionale.
3. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, né rivalutabili né restituibili agli associati.

Art. 10 - Diritti degli Associati

1. L'Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti gli associati anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.
2. Gli associati hanno diritto a:
 - a) fregiarsi del distintivo dell'Associazione e alzare il guidone Associativo sulle proprie imbarcazioni;



- b) partecipare alla vita associativa e frequentare la sede Associativa, usarne gli impianti e le attrezzature nel rispetto dei regolamenti interni e delle disposizioni del Consiglio Direttivo;
 - c) esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno. Ogni associato ha diritto ad esprimere un solo voto;
 - d) candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;
3. Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dall'associato decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione.
4. Gli associati non in regola con il versamento delle quote associative e/o dei contributi deliberati dall'assemblea e/o quelli destinatari di qualsiasi provvedimento disciplinare o di esclusione in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea degli associati, ordinaria o straordinaria, non possono partecipare all'assemblea, né esercitare il diritto di voto, e se consiglieri non possono partecipare neanche alle riunioni del Consiglio Direttivo, né ivi esercitare il diritto di voto.

Art. 11 - Doveri degli Associati

1. Gli associati hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall'assemblea, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell'Associazione e ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo, conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, a cui l'Associazione è affiliata, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti, nonché del CIO e CPI e ogni altra norma di legge.
2. I rapporti tra gli associati devono essere improntati a reciproco rispetto.
3. È fatto obbligo agli associati di segnalare alla segreteria gli eventuali cambi di indirizzo, per poter ricevere le comunicazioni dell'Associazione.
4. È fatto obbligo agli associati di difendere in campo sportivo il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce.
5. È fatto obbligo agli associati di osservare una condotta irreprensibile, conformandosi in particolare ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito disciplinare e/o da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e degli Organismi affilianti presso i quali l'Associazione è stata riconosciuta.

Art. 12 - Perdita della qualifica di Associato

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione in caso di:

- a) Morte dell'associato
- b) Recesso

L'associato è libero di recedere dall'Associazione, previa comunicazione al Consiglio Direttivo. La facoltà di recedere si esercita per iscritto: su modulo associativo o con raccomandata a mano o mediante raccomandata A/R o tramite PEC.

Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell'esercizio sociale.



L'associato è obbligato a versare le quote associative e gli eventuali contributi deliberati dall'assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.

c) Decadenza per morosità

Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano, seppur sollecitati, al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

La delibera di decadenza è adottata dal Consiglio Direttivo.

L'associato moroso è comunque tenuto al pagamento della quota associativa per intero, degli eventuali contributi deliberati in costanza di rapporto associativo e dei servizi usufruiti.

d) Esclusione

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo quando l'associato sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai Regolamenti interni al sodalizio e/o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione è adottata con provvedimento motivato, previa audizione dell'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all'associato tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.

Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea la quale decide in via definitiva entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del ricorso; il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso nell'Associazione.

Art. 13 - Provvedimenti a carico dell'associato

1. Nei confronti dell'Associato che:

- a) non abbia osservato le disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione e/o dei regolamenti degli organismi affiliati;
- b) abbia compiuto atti diretti a turbare l'ordinato svolgimento delle attività dell'Associazione;
- c) abbia mancato ai doveri dell'Associazione e/o abbia posto in essere comportamenti violenti e ingiuriosi;
- d) abbia compiuto violazioni sportive;
- e) abbia arrecato danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza;

il Consiglio Direttivo può infliggere a suo giudizio, e a seconda della gravità dei comportamenti tenuti dall'Associato, i seguenti provvedimenti: il richiamo scritto o la sospensione temporanea fino a 90 (novanta) giorni.

2. I provvedimenti sono adottati con delibera motivata, previa audizione dell'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all'associato tramite A/R o all'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.

3. Avverso la delibera, l'associato può ricorrere all'assemblea la quale decide in via definitiva entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del ricorso; il ricorso deve essere



proposto, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione.

4. L'associato sospeso non può partecipare alle attività dell'Associazione e, se titolare di cariche sociali, non può prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Gli Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:

- a) l'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI;
- b) il CONSIGLIO DIRETTIVO;
- c) il PRESIDENTE;
- d) l'ORGANO DI CONTROLLO (collegiale o monocratico) qualora richiesto dalla legge o se deciso dall'assemblea.

Art. 15 - Assemblea degli Associati

1. L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
3. All'assemblea partecipano tutti gli associati aventi diritto di voto ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.
4. All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.
5. L'assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente. In caso di impedimento di quest'ultimo è convocata dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
6. L'assemblea degli associati deve essere, in ogni caso convocata, e l'adunanza dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, quando:
 - a) venga inoltrata formale richiesta al Consiglio Direttivo da parte degli associati, che rappresentano almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e/o degli eventuali contributi deliberati dall'assemblea, che non sono sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e che all'atto della richiesta al Consiglio Direttivo ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
7. La convocazione dell'assemblea deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima della adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e con almeno una delle seguenti modalità: comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria o posta elettronica (o p.e.c. se conosciuta) o sms o raccomandata (anche a mano) e nel medesimo termine pubblicata sul sito web sociale ove esistente.
8. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
9. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo e nelle modalità atte a garantire la massima partecipazione degli associati.



- L'assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un'ora dalla prima convocazione.
10. Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dall'organo amministrativo con la delibera di convocazione assembleare.
 11. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il versamento delle quote associative annuali e/o degli eventuali contributi deliberati dall'assemblea e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
 12. Ogni associato ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato, conferita su apposito modulo fornito dall'Associazione, anche in calce alla convocazione
 13. Nelle delibere che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
 14. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 50 (cinquanta) associati in regola con il pagamento delle quote associative e/o degli eventuali contributi deliberati dall'assemblea e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e presentate al Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza.
 15. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 16. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di sua impossibilità, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.
 17. L'assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.
 18. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
 19. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.
 20. Il Presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
 21. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione e trascritto nel libro verbali.

Art. 16 - Validità delle Assemblee

1. L'assemblea ORDINARIA è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.



2. L'assemblea STRAORDINARIA è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi (2/3) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati ai sensi dell'articolo 21 c.c.

Art. 17 - Assemblea Ordinaria

1. L'assemblea ordinaria deve esser convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio preventivo.
2. L'assemblea ordinaria:
 - a) elegge a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo;
 - b) elegge a scrutinio segreto i membri dell'Organo di controllo;
 - c) approva il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo;
 - d) delibera in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
 - e) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente Statuto;
 - f) delibera gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
 - g) delibera sui ricorsi avverso le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e sulle eventuali impugnazioni delle delibere di esclusione comminate agli associati dal Consiglio Direttivo ex art. 12 lett.d) del presente Statuto;
 - h) delibera sull'individuazione delle attività diverse che possono essere svolte dall'Associazione non comportanti modifiche statutarie;
 - i) delibera su ogni altro argomento attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Art. 18 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria:
 - a) delibera sull'approvazione e sulle proposte di adeguamento o modifica dello statuto;
 - b) delibera la modifica della veste giuridica dell'Associazione qualora ciò si rendesse opportuno per l'ampliamento delle attività statutarie, deliberando anche operazioni di fusione, scissione e/o trasformazione;
 - c) delibera lo scioglimento dell'Associazione, le modalità di liquidazione e la devoluzione del patrimonio;
 - d) delibera su atti di straordinaria amministrazione posti all'ordine del giorno;
 - e) delibera sul trasferimento della sede legale in altro Comune;
 - f) delibera sull'individuazione delle attività diverse che possono essere svolte dall'Associazione comportanti modifiche statutarie.



Art. 19 - Obblighi di comunicazione

1. La nomina e le variazioni degli organi dell'Associazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Art. 20 - Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti che abbiano espletato almeno 8 anni di mandati come Consiglieri. Nel caso in cui tra i Consiglieri eletti non vi siano associati che abbiano espletato almeno 8 anni di mandati, il Consiglio Direttivo procederà alla nomina del Presidente tra i consiglieri eletti. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e le delibere sono valide se assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti, viene eletto il candidato con più anni di mandati espletati o in subordine con più anni di anzianità associativa.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'assemblea degli associati.
3. In caso di urgenza che non consenta la tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo alla prima riunione utile.
4. Al Presidente spetta la convocazione del Consiglio Direttivo e dell'assemblea degli associati e la presidenza delle loro riunioni.
5. In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vicepresidente.
6. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente i compiti e le funzioni dello stesso saranno svolti dal Vicepresidente.

Art. 21 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente dell'Associazione dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. Il Consiglio Direttivo elegge il Vicepresidente tra i suoi componenti, deliberando la nomina con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, e le delibere sono valide se assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti, viene eletto il candidato con più anni di mandati espletati o in subordine con più anni di anzianità associativa.
2. Il Vicepresidente ha le seguenti funzioni:
 - a) sostituire nelle funzioni, anche di rappresentanza legale, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
 - b) subentrare al Presidente nei casi previsti dallo Statuto;
 - c) svolgere ogni altra funzione allo stesso delegata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.



Art. 22 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, tra i quali il Presidente e il Vicepresidente.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati candidati che abbiano almeno 6 (sei) anni di anzianità associativa. Nel caso in cui tra gli associati candidati non vi siano soggetti che abbiano 6 (sei) anni di anzianità associativa, l'assemblea procede all'elezione tra gli associati comunque candidatisi. A parità di voti, viene eletto il candidato con più anni di anzianità associativa.
4. La partecipazione alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della carica. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
5. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e/o degli eventuali contributi deliberati dall'assemblea, che siano maggiorenni e che non siano destinatari di provvedimenti di esclusione ex art. 12 del presente Statuto o di provvedimenti di cui all'art. 13 del presente Statuto definiti con sanzioni superiori complessivamente a 30 giorni, o in corso di esecuzione, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi ovvero condanne a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno, ovvero che non siano stati assoggettati da parte del CONI, del CIP o di uno qualsiasi degli organi affilianti (FSN, DSA, EPS) a procedimenti disciplinari definiti con sanzioni superiori complessivamente ad un anno o in corso di esecuzione. Qualora la mancanza dei requisiti sia accertata, ovvero sia rilevata una causa di inammissibilità/incompatibilità dopo l'elezione, l'Associato decade dalla carica sociale con effetto immediato.
6. Nelle delibere che riguardano le loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto. Il consigliere sanzionato con provvedimenti di esclusione ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto o sospensivi ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto o comunque oggetto dei procedimenti di cui al precedente punto, è sospeso dalla carica sociale per tutta la durata della sanzione e/o, in caso di ricorso, sino all'esito dell'eventuale giudizio finale.
7. È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
8. Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, compiendo tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.
9. Il Consiglio Direttivo ha in particolare il compito di:
 - a) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
 - b) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
 - c) redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea;
 - d) convocare le assemblee degli associati;
 - e) dare esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi alla attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;



- g) attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall'assemblea degli associati;
 - h) affidare a singoli consiglieri la responsabilità di singole attività sportive, amministrative o gestionali, precisando comunque che in caso di divergenze le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre su quelle dei consiglieri delegati (per es. n. 1 Direttore Settore Vela – 1 Direttore Settore Pesca ecc.);
 - i) nominare tra gli associati, per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali, soggetti delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
 - j) qualora si dovessero rendere necessari, adottare verso gli associati i provvedimenti di cui all'art. 12 lett. d) (esclusione) e art. 13 del presente statuto, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
 - k) determinare l'importo delle quote associative e/o di altri contributi nonché le modalità ed i relativi termini di versamento;
 - l) stabilire le quote di iscrizione, i contributi e i corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
 - m) nominare il Responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. ed il Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni previsto dal Regolamento Safeguarding del CONI e dalle Linee Guida Federali, nonché adottare i Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i Codici di Condotta ai sensi dell'art. 16 Dlgs39/2021 e s.m.i. nonché adottare se necessari i Modelli Organizzativi richiesti ex Dlgs 231/01 e s.m.i.;
 - n) stabilire le tipologie di spese ammissibili e i limiti di rimborso spese per le attività di volontariato in conformità alla normativa vigente;
 - o) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - p) assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente;
 - q) approvare i contratti dei collaboratori sportivi e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
 - r) autorizzare le prestazioni di eventuali volontari;
 - s) presentare un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - t) elaborare proposte di modifica dello statuto;
 - u) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - v) compiere qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.
10. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente almeno una volta al mese che ne fissa l'ordine del giorno.
11. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio e a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.



12. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti e le delibere del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
13. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 23 - Dimissioni e decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

1. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
 - d) per mancata approvazione del rendiconto economico finanziario da parte dell'assemblea.
2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 (sessanta) giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il Consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 (sessanta) giorni provvedere alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Art. 24 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo, se previsto per legge o se facoltativamente nominato dall'assemblea, può essere monocratico (Revisore Unico) o collegiale (Collegio dei Revisori) e resta in carica 4 anni.
2. L'organo di controllo è eletto dall'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, tra soggetti anche non associati, iscritti nell'albo dei revisori contabili. Se collegiale, è composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente.



3. Per quanto compatibile con il presente Statuto, si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss, cod.

Art. 25 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 ° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 26 - Uso dei beni Associativi

1. L'uso di spazi, arredi, strumenti, attrezzature ed ogni altro bene destinato al soddisfacimento dell'attività statutaria è libero per ciascun associato, che dovrà mantenere l'integrità con cura e diligenza.
2. Quanto disponibile in quantitativo limitato e non suscettibile di semplice uso a rotazione, quali armadietti e aree per la sosta di barche, sarà assegnato dal Consiglio Direttivo secondo un criterio a graduatoria, e con la stessa modalità sarà riassegnato una volta resosi nuovamente disponibile.
3. Oltre alla quota associativa, l'associato utilizzatore di dette fattispecie sarà ogni anno chiamato ad erogare un contributo proporzionale ai costi di diretta imputazione, compresa ogni spesa di gestione dei beni demaniali in concessione. Il relativo importo sarà fissato dal Consiglio sulla base del consuntivo di spesa dell'anno precedente e sulle previsioni di interventi straordinari. I corrispettivi per l'uso di impianti, attrezzature e particolari servizi messi a disposizione degli associati devono essere effettuati in via anticipata entro il 31 gennaio nei modi e termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 27 - Modifiche allo Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato dall'assemblea straordinaria a tal fine convocata ai sensi dell'articolo 18 del presente Statuto.

Art. 28 - Rendiconto economico

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare.
2. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti che saranno in visione presso la sede .
3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 29 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) quote associative, contributi e corrispettivi specifici versati dagli associati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali
 - b) quote di iscrizione, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
 - c) contributi deliberati dall'assemblea;
 - d) tutti gli introiti che possono provenire all'Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali, ricreative, sportive, didattiche, formative ed i proventi delle attività diverse;



- e) entrate commerciali connesse all'attività istituzionale;
- f) eventuali rendite patrimoniali;
- g) contributi pubblici e privati;
- h) beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione
- i) donazioni di associati, privati od enti, liberalità e raccolta fondi;
- j) premi e trofei vinti dall'Associazione;
- k) ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'Associazione, purché non in contrasto con le finalità sociali.

Art. 30 - Prestazioni di Lavoro e Volontari

1. L'Associazione per il raggiungimento dei fini istituzionali potrà avvalersi di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., nonché di lavoratori autonomi o subordinati.

Art. 31 - Scioglimento e Devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria ai sensi dell'articolo 18 del presente Statuto e con le modalità di cui all'art. 16 del presente Statuto.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, nominerà uno o più liquidatori e delibererà dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7 D.Lgs. 36/2021 a favore di altra società e/o associazione con finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie sorte tra gli associati oppure tra gli associati e l'Associazione, gli organi sociali o i liquidatori, aventi per oggetto diritti disponibili relativi esclusivamente al rapporto associativo, dovranno essere risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti o dell'Ordine degli Avvocati del distretto nel cui ambito ha sede la Associazione, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente.
2. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Associazione, dall'arbitro nominato.
3. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.
4. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e alle controversie che, in base agli Statuti delle Federazioni Sportive e/o Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione sportiva a cui l'Associazione partecipa, sono demandate a specifici organi di composizione delle liti.
5. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie di cui alla legge n. 280/03.



Art. 33 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti del CONI, del CIP, dell'Organismo affiliante (FSN/DSA/EPS) e in subordine le norme dello Codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore (per es. D.Lgs. 36/21 s.m.i., D.Lgs. 39/21 s.m.i., ecc.)
2. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.
3. Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nella riunione del 17 GIU, 2024.

Il Presidente
Davide ROSSI



100

100

100

100